



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N°1 – TRIESTINA  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza  
degli Ambienti di Lavoro

***La sicurezza in edilizia:  
tra pratica, semplificazione e trasparenza***

*Incontro tecnico-operativo  
sulla sicurezza del lavoro in edilizia*

*Trieste, 4 dicembre 2014*

***La sicurezza nello spettacolo:  
il Decreto Interministeriale 22 luglio 2014***

***ing. Renzo Simoni***


***Responsabile S.S. Igiene Tecnica del Lavoro  
S.C.P.S.A.L. - A.S.S. n. 1 "Triestina"***

**Dobbiamo partire da qui:**





**12 dicembre 2011, ore 13.30**











*05 marzo 2012*

***Crolla il palco in  
allestimento del  
concerto di  
Laura Pausini a  
Reggio Calabria:  
muore operaio***


**Un operaio**, Matteo Armellini di 31 anni di **Roma**, e' morto ed altri due sono rimasti feriti in modo non grave nel **crollo di parte del palco che avrebbe dovuto ospitare il concerto di Laura Pausini** al Palacalafiore di Reggio **Calabria**. Armellini **era impegnato a fissare le illuminazioni** insieme ad alcuni colleghi quando la struttura sovrastante il palco, crollando lo ha colpito, uccidendolo



**16 giugno 2012**

## **Toronto, Canada, crolla il palco dei Radiohead: 1 morto e 3 feriti**

È l'ennesimo caso. Un altro concerto, un momento che dovrebbe essere di gioia, si trasforma in tragedia, con un morto e tre feriti per il crollo di un palco



*19 giugno 2013*

## **Forum, dramma dopo lo show dei Kiss: operaio muore mentre smonta il palco**

La vittima lavorava alle operazioni di smontaggio del palco dopo il concerto al Forum di Assago. E' rimasto schiacciato da amplificatori e impalcature che si trovavano all'interno di un montacarichi.

Forse la stanchezza, forse la fretta, forse un errore di valutazione: uno di loro, Khaled Farouk Abd Elhamid, manovale egiziano di 34 anni, è stato travolto dal materiale stipato su un montacarichi ...  
... il trauma da schiacciamento alla cassa toracica dovuto ai pesanti carichi non gli ha lasciato scampo.

# Tragedia sfiorata durante la manifestazione Bacco in music

*Alessandro Marchi, 10 Novembre 2013*

BOLOGNANO (PE) – Drammatico epilogo, nella notte scorsa, per un gruppo di giovani artisti che si stava esibendo sul palco, a Bolognano in piazza Joseph-Beyus, durante la nota manifestazione Bacco in musica 2013. **A causa di una forte raffica di vento l'americana che sovrastava il gruppo, ha ceduto all'improvviso rovinando sul palco e colpendo alcuni musicisti del gruppo. ... L'americana era carica di fari e varie luci** del service e sicuramente ha colpito un modo più grave un componente del gruppo che è stato poi soccorso dalla Croce Rossa e portato in ospedale. Il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita, ma sicuramente è rimasto **schacciato dalla struttura in acciaio**. Restano da accertare le responsabilità dell'accaduto.



## Crolla il tetto del palco del concerto di Capodanno: nessun ferito

🕒 gen. 01   📰 Notizie   💬 no comments



Foto: La Nazione

La Spezia, 1 gennaio 2014 – E' crollato il tetto del palco del concerto di Capodanno alla Spezia. Ma il concerto di Emis Killa è stato salvato: l'artista si è esibito grazie a un palco di fortuna approntato dagli organizzatori. Paura in piazza Beverini intorno alle 18, quando il tetto della struttura che doveva ospitare un appuntamento musicale è crollato a causa del cedimento di una delle catene che reggevano il tetto stesso. Alla Spezia alle 23 su quel palco si è esibito il rapper Emis Killa. Per lui sono arrivati adolescenti non solo dalla Liguria ma anche dalla Toscana e dall'Emilia Romagna. Hanno

temuto di aver fatto il viaggio a vuoto, ma alla fine si sono goduti lo spettacolo.

17 agosto 1992

**CORRIERE DELLA SERA**



IL PONTEGGIO HA SCHIACCIATO UN OPERAIO, SALTA L' ESIBIZIONE AI LIDI FERRARESI

# tragedia dopo il concerto di Baglioni: un morto

*Peter Kramer 50 anni e' il nome dell' operaio morto per il crollo del ponteggio abbattuto dalle raffiche di vento. e' stata aperta un ' inchiesta*

----- PUBBLICATO ----- LIGNANO . Il ponteggio ha schiacciato un operaio, salta l' esibizione ai Lidi Ferraresi TITOLO: Tragedia dopo il concerto di Baglioni: un morto ----- UDINE . "Dai, presto, muoviamoci". Le urla degli oltre 20 operai impegnati a smontare il palco a tempo di record si perdevano nel vento che sibilava fra lo scheletro dell' impalcatura. Niente da fare. In quelle condizioni era impossibile continuare. E la situazione peggiorava: i colpi di vento si facevano via via piu' forti. Non c' e' stato neppure il tempo per decidere se abbandonare per qualche minuto il lavoro

*Nelle settimane successive l'incidente di Reggio Calabria viene dato il via a un'intensa attività di controllo da parte delle forze ispettive nei cantieri degli spettacoli di alcuni tra i più celebri artisti italiani:*

***a Caserta 16 lavoratori in nero nello show della Pausini (22 marzo)*** ... ampia fascia di infrazioni sul fronte contributivo e delle rispetto delle norme di sicurezza ...

***al PalaLivorno 14 operai in nero sul palco di Giorgia (30 marzo)*** ... stranieri regolari, romeni e peruviani, di età compresa tra i 25 e i 40, impiegati per circa 6 euro l'ora.

***al Palamaggiò (Caserta) al concerto di Tiziano Ferro 61 operai in nero e 22 irregolari (26 aprile)*** ... irregolari per mancata consegna del contratto di lavoro. Su 20 aziende controllate 6 risultano irregolari, per 150.000 € di sanzioni amministrative contestate e circa 6.000 € di ammende.





**RISCHIO CROLLI PER I PALCHI**  
Il palco del concerto di Laura Pausini dopo il crollo della struttura all'interno Palacalafiore, Reggio Calabria. A destra un concerto allo stadio di San Siro



Lettera dell'Azienda sanitaria al Comune: situazione precaria sia per i lavoratori che per gli spettatori

## Boss, concerto a rischio

Allarme dell'Asl: «Gravi carenze di sicurezza dai locali agli stadi»

Paolo Ferrari

Allarme rosso per il concerto di Bruce Springsteen a San Siro. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Medica, Susanna Cantoni, ha chiesto un incontro con il Comune per discutere delle «gravi carenze di sicurezza», che spesso emergono dai controlli all'interno di tea-

prossimo 7 giugno, c'è proprio il Boss, già alle prese negli anni scorsi con una pioggia di segnalazioni e minacce di ricorso per aver sfiorato di una ventina di minuti rispetto all'orario di chiusura.

La Asl parla di una «situazione precaria, in termini di sicurezza, sia per i lavoratori che per

gli spettatori». In una lettera inviata al sindaco Pisapia e all'assessore Granelli, il direttore generale dell'azienda, Walter Locatelli, ha sottolineato come «i recenti tragici eventi accaduti durante la fase di montaggio di palchi e strutture per pubblici spettacoli» abbiano messo in evidenza, ol-

tre alla «pericolosità», anche «la mancanza di un quadro normativo di riferimento chiaro ed esauriente». Insomma, secondo la Asl occorrerebbe definire con chiarezza chi debba esprimersi sulla sicurezza delle strutture e delle attrezzature. In attesa di una risposta, ha avviato una serie di controlli,

molto spesso ostacolati dagli stessi organizzatori. «I tecnici - ha spiegato Cantoni - hanno constatato che le strutture che ospitano gli eventi sono spesso sprovviste dei nulla-osta di agibilità necessari e che la commissione comunale di vigilanza si trova nelle condizioni di autorizzare con provve-

«  
a  
S  
S

«S  
na  
i  
i  
«S  
la  
a  
to  
re

«C  
f  
r  
p  
«M  
ce  
p  
e  
har  
vin  
fest  
che  
der

M  
n  
«Si,  
piec  
non  
verg  
È  
pe  
«C

INAIL - ing. Paolo Giacobbo Scavo, direttore del Dipartimento  
Tecnologie di sicurezza:

***servono norme e controlli più rigidi***

- più rigore nella progettazione e nelle istruzioni per il corretto montaggio, uso e smontaggio***
- autorizzazione preventiva degli enti locali interessati dai concerti***

## ***27 gennaio 2012: Prefettura di Trieste***

- riunione con ASS1, DTL e VVF


## ***9 febbraio 2012: Gruppo di lavoro di Trieste***

- INAIL, DTL, Comune di Trieste, Confartigianato, Confindustria, Università, operatori dello spettacolo, esperti del settore

## ***Tavolo di lavoro per la promozione della Legalità e Sicurezza nello Spettacolo***

- operatori dello spettacolo, sindacati, esperti del settore, ASS1-TS





**Venezia, 30 marzo 2012 :**



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



COORDINAMENTO  
TECNICO  
INTERREGIONALE  
DELLA PREVENZIONE  
NEI LUOGHI DI LAVORO

INAIL

***Gruppo di lavoro  
“palchi e opere provvisorie utilizzate  
per manifestazioni sportive e simili”***

# Di cosa stiamo parlando?

Non stiamo parlando del palco  
per la festa parrocchiale...



<http://www.kerigma.info/>

... e neanche del palco per  
il concertino della scuola



<http://www.lcavour.it/Il%20liceo/Locali.htm>



Stiamo parlando di qualcosa che nulla ha da invidiare alla complessità di un ponte o di un'altra grande opera di ingegneria civile..





... con tempi di costruzione  
che sono quelli di un garage  
prefabbricato...



<http://www.onlywood.it>

*... poi venne il "Decreto del fare":*

L'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del **decreto legge 21 giugno 2013, n. 69**, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ha introdotto all'articolo 88 del d.lgs. n. 81/2008, il comma 2-bis:

**"2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013".**





## **Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**Di concerto con**

**Il Ministro della salute**

**VISTO** l'articolo 32, comma 1, lettera g-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il quale ha introdotto all'articolo 88, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 la seguente disposizione: *“2-bis. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013”*

**SENTITA** la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008, alle riunioni del 25 ottobre, 6 novembre, 27 novembre, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014

**DECRETANO**

# CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI E DI INTRATTENIMENTO

## Articolo 1 Campo di applicazione

1. ....
2. Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle *attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento*, fatte salve le esclusioni di cui al successivo comma 3.

3. *Le disposizioni di cui al Capo I del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, **non operano** per le attività:*
- a) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee di cui al comma precedente;
  - b) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
  - c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
  - d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.






*Questi palchi  
sono esclusi*



*... anche questi  
sono esclusi*





***... ma questi sono inclusi !!!***



***Nel caso in cui le opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'articolo 1, comma 3 del DL, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.***

## **Articolo 2**

### **Particolari esigenze**

- a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
- b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
- c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
- d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
- e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
- f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
- g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti.

## Articolo 3

### Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, co. 2, le disposizioni di cui al capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:
  - a) per la definizione di **cantiere** di cui all'articolo 89, co. 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 1, co. 2.
  - b) per la definizione di **committente** di cui all'articolo 89, co. 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività di cui all'articolo 1, co. 2, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione;



***Il Committente è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.***

***Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.***

***Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. 81 del 2008.***

***Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea di cui all'Allegato I del DI e le documentazioni e le certificazioni dell'opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.***

### **Articolo 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

- c) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, co. 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui all'**allegato I**;

## ***Allegato I – Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea***

1. *Le informazioni minime concernenti il sito di installazione dell'opera temporanea sono di seguito riportate:*
  - a) *dimensioni del luogo di installazione dell'opera temporanea anche in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi costituenti l'opera temporanea e le relative attrezzature;*
  - b) *portanza del terreno o della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dall'opera temporanea;*
  - c) *portata di eventuali strutture già esistenti o di punti di ancoraggio da utilizzare per il sollevamento di americane o altre attrezzature;*
  - d) *presenza di alberi, manufatti interferenti o sui quali intervenire, linee aeree o condutture sotterranee di servizi, viabilità;*
  - e) *caratteristiche di sicurezza degli impianti elettrici e di messa a terra.*



### **Art. 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

d) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, co. 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, co. 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008;

*NB: prende in considerazione solo il PSC*

e) ai fini dell'articolo 90, co. 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

*NB: non si devono indicare i nominativi del CSP e del CSE sul cartello di cantiere (che di fatto non esiste)*

## Art. 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

f) il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, co. 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 **verifica l'idoneità tecnico professionale** mediante l'acquisizione del *certificato di iscrizione alla camera di commercio* industria e artigianato e del *documento unico di regolarità contributiva*, corredato da *autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII* del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'**allegato II**;

NB:     art. 90.9, a): verifica idoneità tecnico professionale  
          b): richiesta di documentazione alle imprese esecutrici  
          c): trasmissione di documentazione all'amministrazione concedente

**Allegato II – Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese  
esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ cittadinanza \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, prov. \_\_\_\_\_, indirizzo \_\_\_\_\_, individuato a mezzo documento: \_\_\_\_\_, nella sua qualità di legale rappresentante della impresa \_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, anche ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

**DICHIARA:**

1. che il personale che utilizzerà per i lavori sarà il seguente:
  - a) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
  - b) nome, cognome e data e luogo di nascita .....
2. che tutti i lavoratori di cui al p.to 1 hanno svolto corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità con la vigente normativa;
3. che in ordine al personale di cui al punto 1 è stato ottemperato ogni obbligo in materia di salute e sicurezza conformemente alla vigente normativa;
4. che tutti i lavoratori di cui al punto 1 sono a conoscenza delle procedure aziendali utilizzate per la realizzazione delle attività di cui ai lavori e hanno la competenza professionale per applicarle.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

FIRMA

TIMBRO (O INDICAZIONE DELL'AZIENDA) E

\_\_\_\_\_

## Art. 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

g) non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 90, co. 10 e 11; 91, co. 1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2008;

art. 90.10: sospensione del titolo abilitativo per mancanza di PSC, notifica, fascicolo, DURC

art. 90.11: lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 € - non obbligatorietà della nomina del CSP

art. 91.1, b): obblighi del CSP - predisposizione del fascicolo

h) ai fini degli articoli 89, co. 1, lettera h) e 91, co. 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, i **contenuti minimi**, rispettivamente, **del POS e del PSC** sono definiti dall'**allegato III**;

*art. 89.1. h): definizione di POS*

*art. 91.1, a): obblighi del CSP - predisposizione del POS*



## **Art. 3 - Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

i) ai fini dell'articolo 100, co. 4, del d.lgs. n. 81/2008, copia del PSC e copia del POS devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;

art. 100.4: messa a disposizione del PSC almeno prima dell'inizio dei lavori

j) ai fini dell'articolo 102, co. 1, del d.lgs. n. 81/2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81/2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.

art. 102.1: consultazione del RLS

## **Articolo 4**

### **Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

1. Le disposizioni di cui al capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 1, co. 2:
  - a) ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81/2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;

*Art. 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*

*Art. 122 - Ponteggi ed opere provvisionali*

## Art. 4 - Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

- b) i lavoratori che impiegano **sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, co. 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81/2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
- c) i lavoratori incaricati delle **attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee**, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro.

## CAPO II – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

### Articolo 5 Definizioni

- a) **Gestore**: soggetto giuridico che gestisce il Quartiere fieristico;
- b) **Organizzatore**: soggetto giuridico che organizza la manifestazione fieristica;
- c) **Espositore**: azienda o altro soggetto giuridico che partecipa alla manifestazione fieristica con disponibilità di un'area specifica;
- d) **Allestitore**: soggetto che è titolare del contratto di appalto per montaggio dello stand, smontaggio dello stand ed eventuale realizzazione delle strutture espositive;



## Articolo 5 - Definizioni

**e)Stand:** singola area allestita destinata alla partecipazione alla manifestazione fieristica dell'Espositore;

**f)Spazio complementare allestito:** area allestita destinata a sale convegni, mostre, uffici e altri servizi a supporto dell'esposizione fieristica;

**g)Quartiere fieristico:** struttura fissa, o altro spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotata di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità, destinata allo svolgimento di manifestazioni fieristiche;

**h)Struttura allestitiva:** insieme degli elementi utilizzati per la realizzazione di uno stand o spazio complementare allestito;

**i)Tendostruttura:** struttura portante con telo di copertura, sia aperta che chiusa ai lati.

## Articolo 6

### Campo di applicazione

1.....

2.Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle **attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche**, fatte salve le esclusioni di cui al comma 3.

*Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del DL.*

## Articolo 6 - Campo di applicazione

*3. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. n. 81/2008, **non operano** per le attività di cui al comma 2, in caso di:*

- a) strutture allestitivie che abbiano un'altezza inferiore a 6.50 m rispetto a un piano stabile;
- b) strutture allestitivie biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m<sup>2</sup>;
- c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile

***Nel caso in cui le strutture allestitivie, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni ....., le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008.***

## **Articolo 7**

### **Particolari esigenze**

- compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
- compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
- frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
- necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli eventi;
- necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
- possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
- rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti;
- presenza di più stand contigui nello stesso quartiere fieristico

## Articolo 8

### Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

1. Per le particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2, le disposizioni di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 tengono conto che:

a) per la definizione di **cantiere** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il luogo nel quale si svolgono le attività di cui all'articolo 6, comma 2;

***Il Cantiere è il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea. All'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.***



## Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

b) per la definizione di **committente** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81/2008 si intende: il soggetto gestore, organizzatore o espositore che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale si effettuano le attività di cui all'articolo 6, comma 2, limitatamente all'ambito di esplicazione dei richiamati poteri;

***Il committente è il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.***

***Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.***

*Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del d.lgs. n. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008.*

*Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea di cui all'Allegato IV del DI e le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.*

## **Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

c)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81/2008 deve acquisire le informazioni di cui agli ***allegati IV e V***, relative agli spazi ove realizzare le attività di cui all'articolo 6, comma 2;

## ***Allegato IV – Informazioni minime sul quartiere fieristico***

***1. Le informazioni minime concernenti il quartiere fieristico fornite dal gestore o dall'organizzatore relativamente:***

***a) a tutte le attrezzature permanenti presenti;***

***b) alla viabilità;***

***c) alla logistica in generale;***

***d) agli impianti a rete fissa installati.***



***Allegato V – Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008 per le manifestazioni fieristiche***

*1. Il documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, è specifico per ogni manifestazione fieristica, i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all'articolo 15 del d.lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo al contesto e al sito in cui la manifestazione si svolge, e contiene almeno:*

- a) Orari e date di svolgimento delle attività di allestimento e disallestimento;*
- b) Caratteristiche del quartiere fieristico;*
- c) Modalità di accesso e logistica del quartiere fieristico;*
- d) Piano di emergenza del quartiere fieristico;*
- e) Informazioni sui rischi presenti nel quartiere fieristico;*
- f) Indicazioni sui rischi interferenti presenti durante le fasi di allestimento e disallestimento e relative misure preventive e protettive da adottare.*

## Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

d)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 prende in considerazione unicamente il documento di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008;

e)ai fini dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs. n. 81/2008, non si applica la previsione di cui al secondo periodo;

f)il committente o il responsabile dei lavori ai fini dell'articolo 90, comma 9, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008 **verifica l'idoneità tecnico professionale** mediante l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008. Non trovano applicazione le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma. Nei confronti delle imprese esecutrici straniere la verifica dell'idoneità tecnico professionale può essere dimostrata per mezzo del modello di cui all'**allegato II**;

## Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008

g) ai fini degli articoli 89, comma 1, lettera *h*) e 91, comma 1, lettera *a*) del d.lgs. n. 81/2008, i **contenuti minimi**, rispettivamente, **del PSC e del POS** sono definiti dall'allegato VI e devono tenere conto delle informazioni di cui all'allegato IV e delle informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, redatto dal gestore o dall'organizzatore, i cui contenuti minimi sono descritti nell'**allegato V**;

h) non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 90, commi 10 e 11; 91, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81/2008;

i) la recinzione di cantiere di cui all'art. 96, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza;

## **Articolo 8 - Applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

j) ai fini dell'articolo 100, comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, copia del piano di sicurezza e di coordinamento e copia del piano operativo di sicurezza devono essere messi a disposizione dei rappresentanti della sicurezza prima dell'inizio dei lavori;

k) ai fini dell'articolo 102, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, su iniziativa dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle imprese esecutrici potrà essere individuato tra questi un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 81/2008 al fine di realizzare un coordinamento tra i rappresentanti stessi.



## **Articolo 9**

### **Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008**

1. Le disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 valgono in quanto applicabili, tenuto conto delle particolari esigenze connesse alle attività di cui all'articolo 6, comma 2. La recinzione di cantiere di cui all'articolo 109, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, a seguito di specifica valutazione del rischio, può essere sostituita con opportuna sorveglianza.

## Articolo 10

### Monitoraggio e pubblicazione

1. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero della Salute, provvede al monitoraggio della applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti.


2. Della pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali viene fornita notizia a mezzo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 LUG. 2014

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE

POLITICHE SOCIALI

(Giuliano Poletti)



IL MINISTRO DELLA SALUTE

(Beatrice Lorenzin)



# PRIMA E DOPO LO SHOW IL PALCO E' UN CANTIERE

Nel nostro mondo il tempo è denaro e il denaro a volte conta più della sicurezza.  
Le produzioni, per massimizzare i guadagni, continuano a richiedere la costruzione e l'allestimento di palchi mastodontici,  
nel minor tempo possibile, e spesso in location inadeguate ad ospitare show così imponenti.  
A questo si aggiunge l'intensità dei ritmi e la lunghezza dei turni di lavoro, l'insufficiente numerica del personale impiegato,  
l'inadeguatezza delle valutazioni dei rischi e la mancata revisione dei materiali utilizzati. **Grazie**

TUTTO QUESTO RENDE LA SICUREZZA UNA PAROLA CHIAVE DI RAGNIFERO.  
E' fondamentale che esista e venga fatta applicare una normativa contrattuale adeguata,  
che elimini il lavoro in nero che si annida nella catena dei subappalti.  
Finora a qualcuno è sicuramente convenuto organizzare eventi in questo modo e la crisi sarà una scusa per continuare a farlo.  
Ci viene richiesta: tanta passione, molta fatica, estrema puntualità e disponibilità, con costi che sono sempre più elevati e imprevedibili. **per**

Nel nostro lavoro NOI ci mettiamo tanta professionalità.  
In cambio riceviamo: indiscutibile precarietà, contratti fittizi, turni da 16 ore, poca serietà, ritardi inaccettabili nelle paghe,  
pasti non considerati, ambienti di lavoro insalubri. **l'attenzione**

E' importante che TUTTI sappiano cosa accade per dare la propria voce e farsi ascoltare. I nostri colleghi sono i lavoratori del settore.  
solo il caso ha voluto che il crollo recente delle strutture di Trieste e Reggio Calabria, non avvenisse durante i concerti stessi.

Sembra che si vada a lavorare per Hobby... PER NOI INVECE E' UN LAVORO VERO.

[operaispettacololiveroma@gmail.com](mailto:operaispettacololiveroma@gmail.com)

<http://mercenarishowbizroma.noblogs.org>

[renzo.simoni@ass1.sanita.fvg.it](mailto:renzo.simoni@ass1.sanita.fvg.it)